

COMUNE DI ETROUBLES
COMMUNE DE ETROUBLES



ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI
COMUNALI TRIENNIO 2013/2015

CIG 480405606D

CAPITOLATO D'ONERI

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	3
ART. 2 - TIPOLOGIA DEI LAVORI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	3
ART. 3 - NUMERO DI OPERATORI ECONOMICI CON I QUALI VIENE CONCLUSO L'ACCORDO QUADRO	5
ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	5
ART. 5 - AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO	5
ART. 6 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO	6
ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA	6
ART. 8 - POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL'AFFIDATARIO	7
ART. 9 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SINGOLO APPALTO/ORDINE DI LAVORAZIONE	7
ART. 10 - MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE E DI PAGAMENTO	9
ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (ART. 3 L. 136/2010)	10
ART. 12 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE DI LEGGI E REGOLAMENTI	11
ART. 13 - CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO	11
ART. 14 - SUBAPPALTO	12
ART. 15 - CONSEGNA DEI LAVORI	12
ART. 16 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI	12
ART. 17 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI DELL'IMPRESA	12
ART. 18 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA E TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI	13
ART. 19 - PIANI DI SICUREZZA	14
ART. 20 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA	14
ART. 21 - DANNI DI FORZA MAGGIORE	15
ART. 22 - PENALI	15
ART. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO	16
ART. 24 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	16
ART. 25 - RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO	17
ART. 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	17

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Capitolato ha ad oggetto l'accordo quadro (art. 59 D.Lgs. 163/2006) in base al quale affidare in appalto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e delle infrastrutture di rete di proprietà del Comune di Etroubles (di seguito indicato come "Comune").

Il presente Capitolato stabilisce:

- la tipologia dei lavori oggetto dell'accordo quadro;
- il numero di operatori economici con i quali viene concluso l'accordo quadro;
- la durata dell'accordo quadro;
- l'ammontare complessivo dell'accordo quadro;
- le modalità di conclusione dell'accordo quadro;
- le modalità di aggiudicazione ed esecuzione del singolo appalto/ordine di lavorazione;
- l'elenco prezzi posto a base dell'accordo quadro.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo il Comune ad appaltare lavori nei limiti d'importo definiti dall'accordo stesso.

ART. 2 - TIPOLOGIA DEI LAVORI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra il Comune e l'operatore economico che risulterà aggiudicatario (di seguito indicato come "Impresa") per l'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione degli edifici e dei beni immobili di proprietà o in disponibilità del Comune medesimo.

I lavori oggetto dell'accordo quadro sono pattuiti con riferimento all'importo contrattuale massimo prestabilito nell'arco di tempo di vigenza del contratto, come indicati nei successivi articoli, per interventi di manutenzione non predeterminati, ma indispensabili secondo le necessità manutentive e di conservazione in ordinarie condizioni di esercizio e fruibilità degli immobili e delle infrastrutture di rete di proprietà del Comune.

I beni immobili attualmente di proprietà o nella disponibilità del Comune di Etroubles sono di seguito elencati:

- Immobile sito in rue de la Tour 1 adibito a Municipio, servizi sanitari e culturali, scuole materne e relativi servizi scolastici
- Immobile sito in rue du Mont Velan adibito a biblioteca
- Immobile sito in rue Deffeyes 8 adibito a civile abitazione, magazzino deposito ad uso della Pro Loco, museo e sala mostre
- Immobile sito in loc. Place E. Chanoux adibito a civili abitazioni, attività commerciali e ufficio postale
- Immobile sito in Hameau de Eternon Dessus adibito a civile abitazione
- Immobile sito in Hameau de Prailles dessous adibito a civile abitazione
- Immobile rurale sito in loc. Menouve adibito ad alpeggio
- Immobile rurale sito in loc Barason adibito ad alpeggio
- Immobile rurale sito in loc. Comba Germain adibito ad alpeggio
- Immobile rurale sito in loc. Plan-Trecoudette adibito ad alpeggio
- Immobile rurale denominato "Alpe Tza Nouva" sito in loc. Tza Nouva adibito ad alpeggio
- Immobile rurale denominato "Alpeggio Arvus" sito in loc. Arvus adibito ad alpeggio
- Immobile ad uso bivacco in loc. Molline
- Immobile (ex centralina Bertin) contenente vecchie apparecchiature e attrezzature per la produzione di energia elettrica, sito in loc. Mont Velan

- Immobile sito in rue des Chevreres 1 denominato “Ex G.S. Bernard sport” adibito ad attività commerciale
- Immobile sito in rue des Verger adibito a “Centro sportivo polivalente”
- Immobile sito in loc. Eternod adibito a forno discontinuo
- Immobile sito in loc. Echevennoz Dessous ad uso Dortoir
- Autorimessa comunale adiacente al Municipio
- Complesso adibito a campeggio
- Cimitero comunale
- rete d’acquedotto di 19,5 km con n. 21 vasche,
- rete fognaria di 12,6 km,
- rete stradale di competenza comunale di 16 km,
- n. 17 parcheggi per complessivi 9.600 mq.

L’accordo quadro si estenderà automaticamente anche agli edifici e ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio del Comune, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula senza che l’Impresa che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. Parimenti, nessuna pretesa di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie potrà essere avanzata dall’Impresa qualora il Comune perdesse la proprietà/disponibilità di qualcuno dei sopra indicati edifici o beni immobili. A tal fine si segnala che nel triennio di vigenza del contratto potrebbero essere oggetto di trasferimento al sub-ato Grand Combin gli interventi di manutenzione delle reti inerenti il “Servizio Idrico Integrato” (acquedotto, depurazione e fognatura).

I lavori rientrano nell’ambito della categoria OG1 (Edifici civili e industriali), OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane) ed OG6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) con riferimento alle declaratorie di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell’accordo quadro possono essere sinteticamente così riassunti, fatte salve più precise indicazioni che, alla consegna dei lavori, verranno impartite dal direttore dei lavori:

- Scavi, rilevati, rinterri, aggettamenti, trasporti, smaltimento, recupero di materiali non pericolosi e bonifica di materiali pericolosi
- Demolizioni e rimozioni
- Conglomerati cementizi, ferri di armatura, casseforme
- Conglomerati bituminosi
- Opere di protezione strade e aree pubbliche
- Prefabbricati in calcestruzzo
- Murature, tramezzature
- Solai, coperture, soffitti
- Opere da lattoniere
- Opere in ferro
- Impermeabilizzazioni, isolanti, coibenti, lastricati solari, copertine di coronamento
- Pavimentazioni diverse
- Rivestimenti
- Intonaci, stucchi, decorazioni, tinteggiature, verniciature
- Infissi ed accessori
- Ringhiere e recinzioni in legno e metalliche
- Opere da vetraio
- Condotti, canne fumarie, comignoli
- Opere da marmista
- Interventi di ripristino del C.A.

Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell’arco temporale di durata

dell'accordo quadro in seguito alle necessità specifiche del Comune, si esplicheranno nell'esecuzione, anche in condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, da contabilizzare di norma a misura.

Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell'Elenco Prezzi Regionale di riferimento inerente alla manutenzione ovvero, a categorie di lavoro analoghe; richiederanno l'opera di maestranze specializzate e generiche di qualsiasi tipo e l'impiego delle relative attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di lavorazione, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dal direttore dei lavori.

Il Comune si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L'esecuzione dei lavori sarà sempre effettuata secondo le regole dell'arte e l'Impresa dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e dovrà inoltre adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente accordo quadro.

ART. 3 - NUMERO DI OPERATORI ECONOMICI CON I QUALI VIENE CONCLUSO L'ACCORDO QUADRO

Il presente accordo quadro viene concluso con 1 (uno) operatore economico.

ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente accordo quadro ha durata di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare tale termine sino ad esaurimento dell'importo contrattuale (e comunque per un periodo non superiore ad un ulteriore anno), previa comunicazione scritta all'Impresa, che non potrà rifiutarsi di proseguire il rapporto.

L'Amministrazione inoltre dichiarerà la cessazione dei rapporti contrattuali prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo contrattuale.

Alla scadenza del contratto o alla cessazione dei rapporti contrattuali nel caso di utilizzo dell'intera somma affidataria, la ditta appaltatrice lascerà gli immobili e relativi impianti in perfetta efficienza e, nel caso in cui vi siano lavori in corso, provvederà a completarli in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

ART. 5 - AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO

L'ammontare complessivo stimato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 163/2006, è riportato di seguito:

a) Importo lavori	€ 140.500,00
b) Oneri per la sicurezza (non soggetti al ribasso)	€ 4.500,00
Importo complessivo dell'appalto	€ 145.000,00

L'importo a base d'asta è soggetto al regime fiscale dell'IIVA che potrà essere applicata ad aliquote differenti in funzione del tipo dei lavori eseguiti.

Il corrispettivo del singolo contratto d'appalto/ordine di lavoro sarà determinato di norma a misura, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.

L'importo del singolo contratto d'appalto/ordine di lavorazione corrisponderà all'importo netto dei lavori determinato di volta in volta sulla base delle esigenze del Comune, scontato del ribasso d'asta sull'Elenco Prezzi Regionale della Valle d'Aosta, al quale verrà sommata la quota relativa agli oneri per la sicurezza, stimata analiticamente per ogni singolo contratto d'appalto/ordine di lavorazione. In assenza di previsione nell'Elenco Prezzi Regionale si procederà alla stesura di "Nuovi Prezzi" determinati in contraddittorio tra il Comune e l'Impresa. I nuovi prezzi saranno sottoposti al ribasso contrattuale.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art 26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta.

ART. 6 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente accordo quadro verrà concluso, ai sensi della L.R. 12/96 – art. 25 comma 1 lettera a) e comma 2 lettera a), col criterio del prezzo più basso mediante ribasso unico sull'Elenco Prezzi Regionale della Valle d'Aosta posto a base di gara. L'Impresa col quale viene concluso l'accordo quadro non può rifiutare l'esecuzione di lavori ordinati dal Comune nei limiti delle condizioni stabilite dall'accordo stesso.

ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell'importo contrattuale, come previsto all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, la quale preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Impresa, compresi quelli per la cui inosservanza è prevista l'applicazione di penali. In questo senso il Comune avrà diritto a rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 e cesserà di avere effetto successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40, comma 7, del D.Lgs. 163/06, le Imprese alle quali

venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento della cauzione e della garanzia fideiussoria.

ART. 8 - POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs. 163/06, l'Impresa è obbligata, prima della sottoscrizione dell'accordo quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con un massimale pari a € 70.000,00, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale di € 1.000.000,00.

La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti del Comune autorizzati all'accesso al cantiere ed il direttore dei lavori.

La polizza deve coprire l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per l'emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi. La garanzia assicurativa prestata dall'Impresa copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subfornitrici.

ART. 9 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SINGOLO APPALTO/ORDINE DI LAVORAZIONE

Come indicato all'articolo 5 del presente Capitolato l'importo del singolo contratto d'appalto/ordine di lavorazione corrisponderà all'importo netto dei lavori determinato di volta in volta sulla base delle esigenze del Comune, scontato del ribasso d'asta sull'Elenco Prezzi Regionale, al quale verrà sommata la quota relativa agli oneri per la sicurezza. Questi verranno stimati analiticamente di volta in volta. Sulla base dei dati storici in possesso del Comune per interventi simili si può affermare che questi possono essere stimati con una percentuale pari a circa il 3,4% dell'importo complessivo del singolo contratto d'appalto/ordine di lavorazione.

Il Comune opera tramite un direttore dei lavori.

L'Impresa dovrà rendere disponibile per ogni lavoro un'organizzazione adeguata ad eseguire le lavorazioni con le modalità e i tempi previsti nel presente Capitolato. Per ogni inconveniente o difetto segnalato il Comune emette una apposita disposizione, sottoscritta dal direttore dei lavori.

Il Comune potrà ordinare l'esecuzione di più lavori contemporaneamente su immobili situati in località diverse senza che l'Impresa possa rifiutarsi o pretendere aumenti dei prezzi di elenco o ulteriori compensi. All'Impresa potrà essere chiesto di intervenire anche in giorni festivi e/o orari notturni in casi di eccezionalità ed urgenza, secondo l'insindacabile giudizio del direttore dei lavori, senza che ciò possa costituire legittima motivazione per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione indicati negli ordinativi emessi. Tali lavori verranno liquidati applicando il ribasso d'asta proposto in sede di gara.

I lavori di manutenzione sono raggruppati in quattro categorie d'intervento, suddivise in distinte priorità secondo quanto di seguito specificato:

- priorità "01": in emergenza – **lavoro immediato**: affidato tramite comunicazione verbale, telefonica o trasmessa a mezzo fax, e successivamente confermato con Ordine di lavorazione; i lavori affidati con tale modalità devono essere eseguiti immediatamente e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l'orario notturno e/o quello festivo;
- priorità "02": urgente – **lavoro urgente**: affidato tramite Ordine di lavorazione previo, ove possibile e necessario, sopralluogo ed iniziato entro le 24 ore dalla data ed ora della relativa comunicazione;
- priorità "03": ordinario – **lavoro ordinario**: affidato tramite Ordine di lavorazione previo, ove ritenuto opportuno o necessario, eventuale sopralluogo ed iniziato entro 5 giorni lavorativi dalla data contenuta nella relativa comunicazione;
- priorità "04": programmato – **lavoro programmato**: affidato tramite Ordine di lavorazione previo, ove ritenuto opportuno o necessario, eventuale sopralluogo e individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dal Comune che definisce, di concerto con l'Impresa, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi.

La richiesta di intervento, la sua esecuzione e la successiva contabilizzazione dei lavori eseguiti si svolgeranno secondo il seguente schema.

Fase 1 - Acquisizione della chiamata/richiesta del sopralluogo

Per ogni intervento segnalato il Comune può redigere una richiesta di sopralluogo. La richiesta di sopralluogo viene inviata all'Impresa (via e-mail, via sms, via fax, ovvero, in caso d'urgenza, a mezzo di comunicazione verbale o telefonica). La richiesta conterrà tutti i dati necessari per l'attività di sopralluogo.

Fase 2 - Sopralluogo con la diagnosi relativa agli interventi da effettuarsi

Il Comune concorda con l'Impresa il sopralluogo da svolgersi congiuntamente tra i tecnici di quest'ultimo e il direttore dei lavori.

A seguito del sopralluogo l'Impresa redige una scheda con la diagnosi dell'intervento e le lavorazioni previste, con l'indicazione dei relativi costi. Tale scheda viene esaminata dal Comune che successivamente, anche a seguito delle rettifiche richieste ed apportate dall'Impresa, emette un apposito Ordine di lavorazione.

L'Ordine di lavorazione deve riportare la descrizione dei lavori da eseguire in modo da permetterne, nei limiti del possibile vista la natura difficilmente prevedibile dei lavori di manutenzione, la corretta individuazione e quantificazione economica, ivi compresi gli oneri per la sicurezza, la data di sottoscrizione delle parti e il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori.

A seconda della complessità dell'intervento da eseguire l'Ordine di lavorazione può essere corredato di altri elaborati progettuali.

L'Ordine di lavorazione firmato dal Comune e dall'Impresa costituisce il contratto d'appalto/ordine di lavorazione aggiudicato sulla base delle condizioni stabilite nel presente accordo quadro.

Fase 3 - Esecuzione delle lavorazioni

Qualora durante l'esecuzione l'Impresa riscontri la necessità di lavorazioni diverse da quelle prescritte nell'Ordine di lavorazione ne dà immediata comunicazione al Comune che, previa verifica, procede se del caso all'emissione di un nuovo Ordine di lavorazione sostitutivo del precedente.

Entro il termine fissato nell'Ordine di lavorazione l'Impresa esegue l'intervento e dà comunicazione della fine lavori alla stazione appaltante. Tale comunicazione, datata, sottoscritta dall'Impresa e trasmessa al Comune entro il termine massimo di 10 giorni dalla fine lavori, contiene l'indicazione dell'Ordine di lavorazione al quale si riferisce,

l'indicazione e la quantificazione economica a consuntivo delle lavorazioni effettuate e la documentazione fotografica rappresentante i lavori in corso d'esecuzione e conclusi.

Fase 4 - Contabilizzazione dell'ordine

Il direttore dei lavori, ricevuta la comunicazione di ultimazione dei lavori, procederà all'accettazione degli stessi, previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto nei relativi Ordini di lavorazione.

Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Comune e l'applicazione delle penali previste dall'articolo 22 del presente capitolato, in caso di ritardo.

Il Comune si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori eseguiti dall'Impresa con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero entro il termine assegnato dal direttore dei lavori, qualora si verifichi l'ipotesi contemplata dal precedente comma.

L'Impresa può chiedere che il verbale di consegna contenga indicazioni circa lo stato dei lavori, al fine di essere garantita dai possibili danni che potrebbero essere arrecati da terzi alle opere eventualmente già realizzate, successivamente alla loro consegna.

Contestualmente alla presa in consegna dei lavori regolarmente e correttamente eseguiti dall'Impresa e, comunque entro e non oltre venti giorni dalla esecuzione degli interventi, il direttore dei lavori contabilizzerà, in contraddittorio con l'Impresa, l'avvenuta esecuzione degli stessi per l'importo già quantificato nei relativi Ordini di lavorazione.

Il conto finale dei lavori sarà compilato il primo semestre successivo alla data di ultimazione dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione sarà redatto in conformità all'art. 141 del D.Lgs. 163/06 e nel rispetto degli artt. 215-237 del D.P.R. 207/2010.

ART. 10 - MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE E DI PAGAMENTO

Il Comune disporrà semestralmente il pagamento delle somme dovute all'Impresa per lavori regolarmente eseguiti.

Ogni pagamento da parte della stazione appaltante è subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), in corso di validità legale.

L'importo complessivo dell'accordo quadro è stabilito in Euro 145.000,00, oneri per la sicurezza compresi e IVA esclusa.

Il suddetto importo stimato non è, comunque, assolutamente vincolante per il Comune che sarà tenuto esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal direttore dei lavori in base alle necessità manutentive per le opere in oggetto degli immobili comunali, regolarmente eseguiti dall'Impresa durante il periodo di vigenza dell'accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell'accordo quadro rimarranno, pertanto, nella disponibilità del Comune che non sarà tenuto a corrispondere all'Impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo, salva la facoltà discrezionale per il Comune, come indicato all'art. 4, di prorogare il termine contrattuale fino all'esaurimento dell'intero importo.

I lavori di manutenzione oggetto dell'accordo quadro saranno remunerati di norma a misura, in base a quanto stabilito nell'articolo 5 del presente capitolato, soggetti alla riduzione del ribasso percentuale offerto dall'Impresa per l'aggiudicazione della procedura di gara, e maggiorati degli oneri della sicurezza, non soggetti ad alcun ribasso. I prezzi di aggiudicazione contenuti nell'Elenco Prezzi Regionale compensano:

- circa i materiali, ogni spesa, nessuna eccettuata (per fornitura, trasporto, dazi ed eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdita, sprechi, quant'altro), che venga sostenuta per fornirli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per dotare le maestranze medesime di attrezzi ed utensili professionali, nonché per premi di assicurazioni sociali, per l'illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno e quant'altro;
- circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- circa i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea ed altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;
- tutti gli oneri diretti ed indiretti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli.

Gli interventi devono essere eseguiti e contabilizzati secondo le ordinarie regole previste dalla normativa sugli appalti e, in particolare, dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con D.Lgs. 163/2006, dal regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e dal Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n.145/2000.

Il pagamento delle rate di acconto avverrà entro sessanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data emissione dei certificati di pagamento, nel rispetto di quanto all'uopo previsto dal citato D.P.R. n. 207/2010.

Il pagamento della rata a saldo avverrà entro sessanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data emissione degli atti di contabilità finale, nel rispetto di quanto all'uopo previsto dal D.P.R. n. 207/2010.

L'impresa dovrà fornire al direttore dei lavori i libri delle misure e l'ulteriore modulistica necessaria per la contabilità e la liquidazione dei lavori oggetto dell'accordo quadro come previsto dal D.P.R. n. 207/2010, senza onere e spesa a carico del Comune.

ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (ART. 3 L. 136/2010)

L'Impresa ed e i subcontraenti della filiera delle imprese saranno tenuti ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi alla presente procedura un conto corrente bancario o postale appositamente dedicato alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati al Comune, entro sette giorni dall'accensione dello stesso, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare.

L'Impresa ed e i subcontraenti della filiera delle imprese dovranno effettuare i movimenti finanziari, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei a rendere tracciabili i movimenti stessi. Sulle fatture e sui mandati di pagamento dovrà essere specificato il codice C.I.G. 480405606D.

Qualora l'Impresa effettui transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste italiane s.p.a., il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. Fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa, all'Impresa potranno altresì essere applicate le sanzioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 della legge n. 136/2010.

Il Comune invierà all'Impresa apposito modulo, da restituire compilato e firmato, per la

comunicazione dei dati bancari/postali.

ART. 12 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'accordo è disciplinato dalla L.R. n. 12/1996, parte vigente, dal D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 207/2010 e dal Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. n. 145/2000 parte vigente.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra il Comune e l'Impresa e per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, dovranno essere osservati il D.P.R. n. 380/2001 e la normativa tecnica, anche se emanata nel corso dell'esecuzione del contratto e non espressamente richiamata nel presente Capitolato.

L'Impresa, con la sottoscrizione del presente documento e dei suoi allegati, dichiarerà di accettare incondizionatamente e di essere a conoscenza di tutte le leggi, dei regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Contratti di lavori Pubblici e delle norme e disposizioni contenute nel presente Capitolato.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

ART. 13 - CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO

Nell'accettare le condizioni indicate nel presente capitolato ed i successivi Ordini di lavorazione l'Impresa dichiara:

- di aver tenuto conto nel definire l'offerta dei luoghi nei quali dovranno essere svolti i lavori; in particolare di essere consapevole che gli interventi potrebbero doversi eseguire all'interno di fabbricati abitati, condizione che richiede l'applicazione di tutte le norme vigenti per la tutela delle persone e delle cose nei luoghi in cui si interviene.
- di aver valutato, nella presentazione dell'offerta, le tipologie di opere richieste e le tempistiche previste dalle procedure descritte nel presente Capitolato;
- di essere in possesso della struttura minima organizzativa prevista per l'esecuzione delle opere e per la gestione degli Ordini di lavorazione;
- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- di aver valutato l'onere di tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori nonché della sicurezza degli utenti e in genere di quanti fossero interessati all'esecuzione dei lavori.

L'Impresa non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme del presente capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto. L'Impresa sarà tenuta ad eseguire gli Ordini di lavorazione secondo le direttive del direttore dei lavori, garantendo l'armonia tra le attività lavorative e la fruibilità degli immobili, riducendo al minimo indispensabile i disagi e le eventuali limitazioni nell'uso dei servizi e degli impianti esistenti.

Per tali oneri, l'Impresa non potrà richiedere alcun compenso in quanto la stessa dovrà tenerne conto all'atto dell'offerta.

ART. 14 - SUBAPPALTO

È vietato il subappalto dei lavori oggetto del presente accordo quadro.

ART. 15 - CONSEGNA DEI LAVORI

Il direttore dei lavori procede alla consegna lavori dopo la sottoscrizione dell'accordo quadro. Il direttore dei lavori comunica all'Impresa il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'Impresa.

Si applicano le disposizioni di cui agli art. 153, 154 e 155 del D.P.R. 207/2010.

ART. 16 – SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore o circostanze speciali impediscano in via temporanea che i singoli lavori procedano utilmente e a regola d'arte, il direttore dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Impresa, può ordinare la sospensione dei singoli interventi, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinano tale sospensione.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati nel primo comma del presente articolo non spetta all'Impresa alcun compenso aggiuntivo o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nell'ordine di lavorazione per l'ultimazione dei lavori. Il direttore dei lavori potrà dare atto con apposito verbale del nuovo tempo fissato per le lavorazioni.

Nel caso l'Impresa sospenda i lavori e le prestazioni di suo arbitrio, senza motivo, e non li esegua entro il termine fissatogli, il Comune avrà la facoltà di fare eseguire detti lavori d'ufficio ad altri con oneri a carico dell'Impresa stessa.

ART. 17 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI DELL'IMPRESA

Nell'esecuzione di ciascun intervento l'Impresa dovrà sempre garantire, con oneri a proprio carico:

- la collaborazione con il direttore dei lavori sia nelle verifiche che nella compilazione degli Ordini di lavorazione e della contabilità con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant'altro sia ritenuto necessario;
- il possesso di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per gli interventi, prima dell'inizio delle lavorazioni, rilasciato dagli enti preposti, compreso il pagamento degli oneri per il rilascio e di eventuali tasse;
- la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, l'utilizzo dei più moderni impianti, attrezzi ed utensili necessari per una perfetta e rapida esecuzione delle opere; nonché gli oneri necessari per gli utensili e il personale occorrenti per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per tutti i tipi di verifiche e misurazioni effettuate dal direttore dei lavori, comprese le operazioni di collaudo;
- ogni forma di sicurezza delle persone, delle proprietà, sia pubbliche che private, durante le ore diurne e notturne, mediante la predisposizione di tutte le opere provvisorie, cartelli indicatori e quant'altro necessario;
- in ogni momento gli accessi agli immobili, durante le lavorazioni, con passaggi il meno possibile disagiati che assicurino la fruibilità degli stessi in tutta sicurezza;

- la sorveglianza di tutti i materiali presenti nel cantiere o in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e materiali sia di proprietà del Comune, sia delle altre ditte appaltatrici, consegnati all'Impresa;
- la realizzazione di qualsiasi modello e campione di lavorazione, nonché dei materiali che dovessero occorrere, su richiesta del direttore dei lavori;
- la pulizia e lo sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale necessario;
- le informazioni relative all'impiego della mano d'opera;
- di ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati nell'interno degli immobili o a pie d'opera, secondo le disposizioni del direttore dei lavori. I danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Impresa, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese.

Si precisa espressamente che i prezzi d'elenco sono comprensivi anche di tutti gli oneri derivanti dagli obblighi sopra specificati.

ART. 18 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA E TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

Fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, l'Impresa aggiudicataria dell'appalto è, altresì, tenuta a:

- raccordarsi con il direttore dei lavori per coordinare i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori e per cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro;
- scambiare le informazioni con il Comune, per il tramite del direttore dei lavori, al fine di eliminare i rischi connessi alle interferenze con le diverse attività lavorative e per avere un reciproco scambio di informazioni in merito ai rischi lavorativi specifici, al fine di porre in atto tutte le misure di prevenzione e protezione idonee, ivi compresa la scelta dei dispositivi di protezione individuale, quando necessari;
- portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori;
- disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le prescrizioni di legge;
- richiedere l'autorizzazione al direttore dei lavori prima di effettuare interventi che potrebbero comportare la disattivazione degli impianti generali;
- attenersi alle norme che saranno emanate dal direttore dei lavori nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai lavori, anche se ciò comporti l'esecuzione degli stessi a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale dell'Impresa a percorsi più lunghi e disagiati;
- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e di vecchiaia, e le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso dell'appalto;
- adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- fornire ed installare cartelli e segnali luminosi notturni e qualsiasi altro strumento idoneo a garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- utilizzare, per i lavori oggetto dell'appalto, personale munito di idonea qualificazione professionale e a conoscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni

specifico lavoro e tali, comunque, da garantire il corretto e regolare funzionamento degli impianti e delle apparecchiature che sarà chiamato a gestire e a utilizzare.

L'Impresa si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del contratto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. L'Impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Impresa dovrà trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici e periodicamente, con cadenza semestrale, durante l'esecuzione degli stessi, la copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il direttore dei lavori ha la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

A garanzia degli obblighi inerenti la tutela dei lavoratori sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50 per cento e se l'Impresa dovesse trascurare alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvederà l'Amministrazione a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabilità dell'Impresa.

ART. 19 - PIANI DI SICUREZZA

L'Impresa, all'atto della richiesta del Comune e, comunque, prima della sottoscrizione dell'accordo quadro, dovrà trasmettere un piano operativo di sicurezza generale ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

L'Impresa dovrà successivamente trasmettere al Comune, per ogni intervento contenuto nei singoli Ordini di lavorazione e per il quale il piano operativo di sicurezza generale non riporti le indicazioni di legge, un piano operativo di sicurezza finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attività di cantiere. Tale piano operativo di sicurezza di dettaglio potrà consistere in un aggiornamento del piano operativo di sicurezza generale.

Le eventuali violazioni ai piani di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono motivo di risoluzione dell'accordo quadro e del singolo contratto d'appalto.

ART. 20 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

L'Impresa è responsabile, tanto verso il Comune quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati durante l'esecuzione dei lavori.

È obbligo dell'Impresa adottare - nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere - tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, il Comune ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, e nell'espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell'Impresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito. L'Impresa dovrà esibire ad ogni richiesta del Comune il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.

Più in generale, l'Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a proprie cura e spese, la completa sicurezza e l'incolumità del personale e di terzi e ad evitare i danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisoriale ed esonerando il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità.

ART. 21 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente appena verificatosi l'evento, e comunque entro 3 giorni da quello dell'avvenimento sotto pena decadenza, in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per riparare i guasti valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, e pertanto al netto del ribasso d'asta, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun compenso sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'Impresa o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni del direttore dei lavori.

L'onere di ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Impresa, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

I danni di forza maggiore sono disciplinati dall'art. 166 del D.P.R. 207/2010.

ART. 22 - PENALI

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicabili delle penali così come definite nei successivi commi.

Qualora l'appaltatore non prenda in gestione l'intervento e non effettui le lavorazioni secondo la tempistica riportata nell'articolo 9 del presente Capitolato s applicate le seguenti penali:

- ritardo nell'avvio delle lavorazioni: 1/100/g dell'ammontare netto dei lavori

- dell'Ordine di lavorazione, con un minimo di euro/g 50,00;
- ritardo nel fine lavori in riferimento alla data prevista nell'Ordine di lavorazione: 1/100/g dell'ammontare netto dei lavori ordinati, con un minimo di euro/g 50,00;
- ritardo nella comunicazione di fine lavori: 1/200/g dell'ammontare netto dei lavori ordinati, con un minimo di euro/g 50,00.

Oltre ai casi descritti potranno essere applicate le seguenti penali:

- non presenza ai sopralluoghi fissati dal Comune: euro 200,00 per ogni assenza;
- ritardo nella consegna della documentazione di fine lavori e documentazione fotografica come stabilito all'articolo 9 del presente Capitolato: euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di 10 giorni dalla fine lavori fissato dal Comune;
- mancata esibizione al direttore dei lavori, su specifica richiesta, del tesserino di riconoscimento con fotografia e relative generalità del lavoratore con indicazione del datore di lavoro, da parte del personale che esegue le lavorazioni del presente appalto: euro 50,00 al giorno per ogni persona sprovvista.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione da parte del Comune dell'inadempienza, verso cui l'Impresa avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal direttore dei lavori. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni il direttore dei lavori potrà procedere all'applicazione delle sopracitate penali. Le penali maturate saranno dedotte dagli stati di avanzamento.

Qualora la sommatoria delle penali relative ai ritardi maturati nei singoli ordinativi superi il 10% dell'importo contrattuale, il Comune promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 136 del D.Lgs. 163/2006 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo).

ART. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È tassativamente vietata la cessione anche parziale dell'accordo quadro e dei contratti d'appalto relativi ai singoli Ordini di lavorazione.

La cessione comporterà l'immediata risoluzione dell'accordo quadro e degli appalti affidati ai sensi dello stesso, l'incameramento dell'eventuale cauzione definitiva, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

Si richiama, per i casi di cessione, trasformazione, scissione e fusione d'azienda, l'art. 116 del D.Lgs 163/2006.

È inoltre vietata qualunque cessione di credito che non sia espressamente riconosciuta dall'Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 24 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Comune può procedere alla risoluzione dell'accordo quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163/06.

L'accordo quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto "ipso iure", previa dichiarazione notificata dal Comune all'Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protragga per un periodo superiore a trenta giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
- b) quando venga accertato dal direttore dei lavori il mancato rispetto da parte dell'Impresa del divieto di subappalto;
- c) quando venga accertato dal direttore dei lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 o della normativa sui piani di sicurezza di cui all'articolo 131 del D.Lgs. 163/06;
- d) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
- e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente accordo quadro;
- f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'Impresa;
- g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell'accordo quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine del Comune;
- h) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, al Comune;
- i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato;
- j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell'articolo 113 del D.Lgs. 163/06;
- k) nell'ipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- l) qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto dell'accordo quadro, l'Impresa cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore totale dell'accordo quadro medesimo.
- m) qualora si rendesse disponibile, a condizioni più vantaggiose, una convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulata da Consip s.p.a..

L'intervenuta risoluzione dell'accordo non esonera l'Impresa dall'obbligo di portare a compimento i lavori già ordinati in essere alla data in cui è dichiarata.

L'Impresa non potrà porre alcuna eccezione, né avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

ART. 25 - RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO

Il Comune, in conformità a quanto disposto dall'articolo 134 del D.Lgs. 163/2006, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall'accordo quadro previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

ART. 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie fra il Comune e l'Impresa, tanto durante il corso dei lavori che dopo l'attestazione della regolare esecuzione degli stessi, che non siano state definite per via amministrativa, ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006, quale che sia la loro natura,

tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite esclusivamente all'Autorità Giurisdizionale. È competente, in via esclusiva, il Foro di Aosta.